



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la disciplina della

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

SOMMARIO

<i>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
Art. 1 - Regolamento e tariffe	4
Art. 2 - Classe del Comune	4
Art. 3 - Concetto di occupazione	4
Art. 4 - Oggetto della tassa	4
Art. 5 - Soggetti attivi e passivi	5
<i>CAPO II - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI</i>	6
Art. 6 - Licenza e Diritto di Occupazione	7
Art. 7 - Autorizzazioni e concessioni	7
Art. 8 - Scopo delle occupazioni	7
Art. 9 - Intralci alla circolazione	7
Art. 10 - Occupazioni con vetture da piazza o private	8
Art. 11 - Caratteri delle Occupazioni	8
Art. 12 - Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del concessionario	9
Art. 13 - Rappresentanti del Concessionario. Trasferimenti delle concessioni	10
Art. 14 - Norme per l'esecuzione dei Lavori	10
Art. 15 - Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni	11
Art. 16 - Decadenza delle Concessioni od Autorizzazioni	12
Art. 17 - Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni	12
Art. 18- Revoca	12
Art. 19 - Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca	13
Art. 20 - Occupazioni abusive	13
<i>CAPO III - APPLICAZIONE DELLA TASSA</i>	14
Art. 21 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa	15
Art. 22 - Graduazione della Tassa	15
Art. 23 - Commisurazione della Tassa	15
Art. 24 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe	15
Art. 25 - Passi carrabili	16
Art. 26 - Distributori di carburante	17
Art. 27 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi	17
Art. 28 - Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.	17
Art. 29 - Occupazioni temporanee - Disciplina	18
Art. 30 - Occupazioni temporanee - Tariffe	18

Art. 31 - Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti _____	18
Art. 32 - Occupazioni effettuate in Area di Mercato _____	18
Art. 33 - Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti _____	19
Art. 34 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante _____	19
Art. 35 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.	19
Art. 36 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo. _____	20
Art. 37 - Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio _____	20
Art. 38 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili _____	20
Art. 39 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive _____	20
Art. 40 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. Convenzioni. _____	20
Art. 41 - Occupazione nei mercati - Norme di Rinvio _____	21
Art. 42 - Esenzioni _____	21
<i>CAPO IV - DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO</i> _____	22
Art. 43 - Denuncia della Occupazione permanente _____	23
Art. 44 - Versamento della Tassa per le occupazioni permanenti _____	23
Art. 45 - Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee _____	24
Art. 46 - Riscossione mediante convenzione _____	24
Art. 46 bis - Rateizzazione _____	25
Art. 47 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso _____	25
Art. 48 - Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa _____	26
Art. 49 - Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario _____	27
Art. 50 - Sanzioni _____	27
<i>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i> _____	29
Art. 51 - Norme transitorie e finali _____	30
Art. 52 - Abrogazioni e sostituzioni _____	30
<i>Allegato</i> _____	32

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successivamente modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi degli artt. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Con il regolamento il comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo secondo, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. ¹
3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. ²

Art. 2 - Classe del Comune

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di n. 16.509 unità, appartiene alla classe IV. ³

Art. 3 - Concetto di occupazione

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 - Oggetto della tassa ⁴

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Nota bene : gli Articoli riportati nelle Note fanno riferimento ai D. Lgs. 507/93 e 566/93, a meno di diversa indicazione.

¹ Immodificabile, disposto dalla Legge - art. 40, comma 1 e 2

² Immodificabile, disposto dalla Legge - art. 40, cm. 3

³ Art. 43, cm 1 e 2

"Classe I: Comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: Comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;

Classe III: Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe IV: Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe V: Comuni fino a 10.000 abitanti."

⁴ Immodificabile, disposto dalla Legge - art. 38;

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31.12.92 superiore a n. 10.000 abitanti, la tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune delimitato ed individuato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 relativo al nuovo Codice della Strada, dalla Deliberazione del Commissario straordinario n. 555 del 5.10.1993.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Provincie ed al demanio statale.

6. E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.⁵

Art. 5 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.⁶

⁵ Immodificabile, disposto dalla Legge - Capo I, art. 9, cm. 7 D.Lgs. 507/93;

⁶ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 39;

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 6 - Licenza e Diritto di Occupazione

1. Licenza di occupazione e tassa relativa.

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 - Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono, di norma soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Per le occupazioni, che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce autorizzazione.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione in caso d'uso, le cui spese sono a carico del Concessionario.

Art. 8 - Scopo delle occupazioni

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc.

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 9 - Intralci alla circolazione

Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati, salvo casi di forza maggiore.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Art. 10 - Occupazioni con vetture da piazza o private⁷

Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità comunale.

Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, della legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.

Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 11 - Caratteri delle Occupazioni

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica. L'atto di autorizzazione all'occupazione temporanea, nei casi in cui è previsto, deve essere tenuto sul luogo dell'occupazione.

E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

⁷ Armonizzato con l'art. 45, cm. 6 D. Lgs.507/93 e di conseguenza con gli artt.li 37 e 45, cm. 2 del presente Regolamento;

Art. 12 -Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni

Doveri del Concessionario.

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare autorizzazione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se dal caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) evitare intralci e danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo art. 46 del presente Regolamento;
- h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso.

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- 1) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;

risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella autorizzazione di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta sempre secondo tariffa al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione può richiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'art. 2, L. 241/90 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

3. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenersi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 13 - Rappresentanti del Concessionario.

Trasferimenti delle Concessioni

Le concessioni sono strettamente personali.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata. E' vietata qualsiasi subconcessione.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 - Norme per l'esecuzione dei Lavori

1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o autorizzazione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;

- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o di altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infliggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 15 - Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.

La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.⁸

Art. 16 - Decadenza delle Concessioni od Autorizzazioni

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella autorizzazione o atto di concessione o di sottomissione ovvero delle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.

Si incorre altresì nella decadenza:

- a) allorchè l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione.
- b) allorchè il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- c) qualora di produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

Art. 17 - Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del comune.

Art. 18- Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

⁸ Quanto previsto all'art. 41 del D. Lgs. 507/93 ed all'art. 18 del presente Regolamento per i casi di revoca disposta d'autorità, non applicabile, quindi, nei casi di volontaria cessazione;

2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.⁹

Art. 19 - Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca

1. La revoca è disposta dal Dirigente di Settore, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposito provvedimento di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nel provvedimento di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della autorizzazione o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

2. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.

Art. 20 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.¹⁰

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti,¹¹ salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

⁹ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 41;

¹⁰ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 39;

¹¹ Sanzione Amministrativa L. 689/81;

CAPO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 21 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa ¹²

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, e quindi senza un ulteriore atto di concessione o di autorizzazione, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 22 - Graduazione della Tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le aree pubbliche, indicate nell'art. 4 del presente regolamento, sono classificate in n. 2 categorie, secondo le determinazioni adottate dal Consiglio Comunale. ¹³

2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore del 30% di quella deliberata per la prima. ¹⁴

Art. 23 - Commisurazione della Tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa luogo comunque alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. ¹⁵

2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%. ¹⁶

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 24 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, di cui alla "Tabella Tariffe", nell'"allegato", del presente Regolamento, in Tabella 1:

- a) occupazioni di suolo: - Tariffa base;

¹² Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 42, cm. 1 e 2;

¹³ L'obbligatorietà della suddivisione in categorie è sancita dall'art. 42, comma 3;

¹⁴ Disposto dalla legge - Art. 42, comma 6;

¹⁵ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 42, comma 4;

¹⁶ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 42, comma 5;

b) per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad 1/3 della tariffa base

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 2.¹⁷

ABROGATO con delibera C.C. N. 15 del 25.2.1998

3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettera a) e b), ed al comma 2.

4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.¹⁸

Art. 25 - Passi carrabili:

Criteri di determinazione della superficie Disciplina e tariffe

1. Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 65% alla tariffa di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), in tabella 3.¹⁹

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.²⁰

3. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.²¹

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove, L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.²²

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 93% alla tariffa di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), in Tabella 4.

6. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.²³

7. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.²⁴

¹⁷ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 44, comma 2;

¹⁸ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 44, comma 12;

¹⁹ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 44, comma 3;

²⁰ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 44, comma 4;

²¹ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 44, comma 5;

²² Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 44, comma 6;

²³ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 44, comma 11;

²⁴ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 44, comma 11;

Art. 26 - Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in "Allegato", in Tabella 5.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.²⁵

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.²⁶

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.²⁷

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.²⁸

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), in Tabella 6;

La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 27 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all'"allegato", in Tabella 7.

Art. 28 - Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è

²⁵ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 48, comma 3;

²⁶ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 48, comma 4;

²⁷ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 48, comma 5;

²⁸ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 48, comma 6;

determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, nella misura, di cui all'"allegato", tabella 8.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non è dovuta.²⁹

3. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.³⁰

Art. 29 - Occupazioni temporanee - Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22, comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione ed indicati nel presente regolamento.³¹

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.

Art. 30 - Occupazioni temporanee - Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all'"allegato", in tabella 9.

- a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;
- b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione di 1/3 alla tariffa base di cui alla lettera a), in tabella 10.

2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in tabella 10.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.³²

Art. 31 - Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa base senza maggiorazioni, in tabella 11.

²⁹ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 47, comma 2 bis;

³⁰ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 47, comma 4;

³¹ Paragrafi immodificabili, disposti dalla Legge - Art. 45, comma 1

³² Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 45, comma 3;

Art. 32 - Occupazioni effettuate in Area di Mercato

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all'"Allegato", in tabella 12.

Art. 33 - Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50%³³ alle tariffe di cui agli Artt.li 30, 31 e 32 che precedono, come espresse all'"allegato", in tabella 13.

Art. 34 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dello 80% alle tariffe di cui all'Art. 30 che precede, come espresso nell'"allegato", in tabella 14.³⁴

Art. 35 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all'"allegato", in tabella 19;

1) - Fino a 1 Kml e fino a trenta giorni:

- Tassa complessiva come in tariffa

2) - Superiore ad 1 Kml e fino a trenta giorni:

- Tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%;

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) - Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni

maggiorazione del 30%

b) - Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni

maggiorazione del 50%

c) - Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni

maggiorazione del 100%³⁵

³³ La riduzione, per i soggetti specificati, è immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 45, comma 5;

³⁴ La riduzione, per i soggetti specificati, è immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 45, comma 5;

³⁵ Le percentuali di maggiorazione di cui al punto 2 ed alle lett. a), b) e c), sono immodificabili, disposto dalla Legge - Art. 47, comma 4, alinea, lett. a) e capoverso, punti 1), 2) e 3);

Art. 36 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 50%³⁶ alle tariffe di cui all'"allegato", in tabella 15.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 30 del presente regolamento.³⁷

**Art. 37 - Occupazioni con autovetture ad uso privato
su aree destinate a parcheggio**

Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'art. 30 comma 1, lettera a), del presente Regolamento come all'"allegato", in tabella 16.³⁸

Art. 38 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'art. 30 del presente Regolamento, come espresse nell'"allegato", in tabella 17.

Art. 39 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui all'art. 30 del presente Regolamento, come nell'"allegato", in tabella 18.³⁹

Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati⁴⁰

Art. 40 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. Convenzioni.

1) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39.

³⁶ La percentuale di riduzione è immodificabile, per combinato e disposto Art. 45, comma 5 - ultimo periodo - e 46, comma 1 come modificato dal D. Lgs. 566/93;

³⁷ Per effetto del combinato e disposto degli artt. 45, comma 5 - ultimo periodo - e 46, comma 1, la riduzione ivi prevista, risulta inapplicabile alla fattispecie qui regolamentata;

³⁸ Per l'applicazione della tariffa si vede anche l'art. 10 del presente Regolamento, armonizzati entrambi con l'art. 45, comma 6 D. Lgs. 507/93;

³⁹ La riduzione, per i soggetti specificati, è immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 45, comma 7;

⁴⁰ Disposto dall'art. 3, comma 67 della legge 28.12.1995 n. 549;

2) La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il comune, ovvero tra l'eventuale concessionario del Servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.⁴¹

Art. 41 - Occupazione nei mercati - Norme di Rinvio

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa.

Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Art. 42 - Esenzioni⁴²

1: Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune ed alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantano nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo della istanza di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

⁴¹ Immodificabile, disposto dalla Legge - D. Lgs. 507/93, art. 45, comma 8, così come modificato dall'art. 1, let. c), punto 7) D. Lgs. 566/93;

⁴² Le esenzioni sono tassative, immodificabile, disposto dalla legge - art. 49;

CAPO IV

Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento

Art. 43 - Denuncia della Occupazione permanente ⁴³

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'art. 5 del presente regolamento, devono presentare al comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 44.

3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 44 - Versamento della Tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. ⁴⁴

2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

⁴³ Immodificabile, disposto dalla Legge - art. 50, comma 1,2 e 3.

⁴⁴ Immodificabile, disposto dalla Legge - art. 50, comma 4;

Art. 45 - Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee⁴⁵

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 44, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale, ovvero dalla convenzione di cui all'art. 40 e disciplinato dal successivo art. 46.

In caso di affidamento in concessione il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al concessionario del comune.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

3. Parimenti può essere effettuato versamento diretto, senza compilazione del modulo di versamento di cui all'art. 44, e previa produzione di istanza in carta legale, nei casi di occupazione temporanea di aree con materiali edili provenienti da cantiere aperto e per durata non superiore a giorni due. La ricevuta del pagamento costituisce a tutti gli effetti autorizzazione di cui all'art. 12.

Art. 46 - Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tale caso le tariffe di cui agli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.⁴⁶

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente, semestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal comune.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 45 e 44, comma 1, del presente Regolamento.

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 50 e con le modalità di cui agli artt. 45 e 44, comma 1 del presente

⁴⁵ Immodificabile, disposto dalla Legge - art. 50, comma 5;

⁴⁶ Immodificabili, disposto dalla Legge - art. 45, comma 8, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), punto 7);

Regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

- c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto di occupare.

La istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 12 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 46 bis - Rateizzazione

La tassa, se d'importo superiore a £. 500.000, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D. Lgs. 507/93.

Art. 47 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 45 e 44, comma 1 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune o l'eventuale concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.⁴⁷

5. Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di Accertamento d'Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo della instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto all'Intendenza di Finanza competente - ora Ministero Finanze, Direzione regionale delle Entrate, competente per territorio, alla Sezione Staccata competente - nei tempi e nei modi di cui al D.P.R. 638/72.⁴⁸

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

7. Si applica l'art. 2752 del codice civile - Privilegio generale riservato per i Tributi Enti Locali e per altri.

8. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.⁴⁹

Art. 48 - Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.

2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D. Lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate

⁴⁷ I commi da 1 a 4 compresi sono immodificabili, disposto dalla Legge - Art. 51, comma 1, 2, 3 e 4;

⁴⁸ Immodificabili, disposto dalla Legge - D.Lgs. 546/92;

⁴⁹ Commi 6, 7 e 8 immodificabili, disposto dalla Legge - art. 51, commi 5 e 6;

dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.⁵⁰

3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'art. 45, comma 2 del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Art. 49 - Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario⁵¹

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93.

Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli artt. 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

Art. 50 - Sanzioni⁵²

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

⁵⁰ Commi 1 e 2 immodificabili, disposto dalla Legge - art. 52 e nel Capo I del medesimo D.Lgs. 507/93;

⁵¹ Immodificabile, disposto dalla Legge - art. 54;

⁵² Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 53;

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento - relativamente alle sole occupazioni permanenti - effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 43, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.⁵³

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

⁵³ Per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 1 e 53, comma 3 del D. Lgs. 507/93 la riduzione delle soprattasse di cui al presente Articolo del Regolamento, è prevista per le sole "occupazioni permanenti", restando chiaramente esclusa per le occupazioni temporanee, che sono diversamente disciplinate al comma 5 dell'art. 50 D. Lgs. 507/94;

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

A Con delibera C.C. N. 15 del 25.2.1998 viene aggiunto il comma 1 bis: "A partire dall'anno 1998 non si applica la tassa sulle occupazioni permanenti con tende o simili, fisse o retrattili." Art. 51 - Norme transitorie e finali ⁵⁴

1. Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 56, comma 5, del decreto legislativo 507/93.

2. Parimenti, i provvedimenti pendenti in contenzioso amministrativo davanti all'Intendenza di Finanza od al Ministero delle Finanze e non ancora definiti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decisi in sede amministrativa dai suddetti Organi, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 546/92, con le modalità ed i termini di cui all'art. 20 D.P.R. 638/72.

3. A partire dall'anno 1996 la tassa sui passi carrabili, di cui all'art. 25 del presente regolamento, non si applica.⁵⁵

4. A partire dall'anno 1996 la tassa sulle occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili non si applica.⁵⁶

A 5. A partire dall'esercizio 1996 la tariffa delle occupazioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento è aumentata del 5% rispetto alla tariffa applicata nel 1995.

Art. 52 - Abrogazioni e sostituzioni ⁵⁷

1. Per effetto dell'art. 55 del decreto legislativo 507/93, sono abrogati gli artt. da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Sono, altresì abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'art. unico della Legge 6 marzo 1958, n. 177, l'art. unico della Legge 26 luglio 1961, n. 711, l'art. 6 della Legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 febbraio 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.

⁵⁴ Immodificabile, disposto dalla Legge - art. 56 così come modificato, con l'aggiunta del comma 11 bis, dal D.Lgs. 566/93, art. 1, comma 1 - lett. f); altresì chiarito con la Circolare n. 1 del 15.1.1994 del Ministero delle Finanze, Dip. Entrate - Dir. Centr. Fisc. Loc.;

⁵⁵ Facoltà prevista dall'art. 3 comma 63 lett. a) della Legge 28.12.1995 n. 549

⁵⁶ Facoltà prevista dall'art. 3 comma 63 lett. a) della Legge 28.12.1995 n. 549

⁵⁷ Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 55 e 56, comma 2.

4. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal primo gennaio 1995, così come disposto dalla normativa di cui al decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato

al Regolamento di applicazione della Tassa

Tariffe in vigore nel Comune di Rivalta di Torino

Occupazioni permanenti ordinarie

Tabella 1 - Art. 24, comma 1

Occupazioni permanenti di Suolo, Soprassuolo e Sottosuolo

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo	Occupazioni Soprastanti e Sottostanti il suolo
1	Lit. mq. 43.000	Lit. mq. 14.334
2	Lit. mq. 30.100	Lit. mq. 10.034

TARIFFA PER METRI QUADRI

~~Tabella 2 - Art. 24, comma 2~~

~~Occupazioni permanenti soprastanti il suolo con tende~~

Categoria delle strade	Occupazioni Soprastanti il suolo
1	Lit. mq. 12.900
2	Lit. mq. 9.030

TARIFFA PER METRI QUADRI

*ABROGATA con delibera
C.C. n. 15 del 25.2.1998*

Occupazioni permanenti con Passi carrabili
(non applicabili dal 1996)

Tabella 3 - Art. 25, comma 1

Occupazioni permanenti con Passi Carrabili

Categoria delle strade	Passi carrabili	
1	Lit. mq.	15.050
2	Lit. mq.	10.535

TARIFFA PER METRI QUADRI

Tabella 4 - Art. 25, comma 5

Occupazioni con Passi Carrabili costruiti dal Comune, inutilizzati

Categoria delle strade		
1	Lit. mq.	3.010
2	Lit. mq.	2.107

TARIFFA PER METRI QUADRI

Occupazioni con Distributori di Carburante

Tabella 5 - Art. 26, commi 1, 2, 3, 4, 5

Tassa annuale serbatoio	sino a 3.000 litri		per ogni 1.000 l. sup.	
centro abitato	Lit. mq.	76.000	Lit. mq.	15.200
zona limitrofa	Lit. mq.	46.000	Lit. mq.	9.200
sobborghi e zone periferiche	Lit. mq.	20.000	Lit. mq.	14.334
frazioni	Lit. mq.	10.000	Lit. mq.	2.000

- la tassa si applica su serbatoi fino a 3.000 litri;
- per ogni 1.000 litri o frazione superiore si applica una maggiorazione di un quinto, è ammessa una tolleranza del 5%;
- se i serbatoi sono due o più, raccordati tra loro, la tassa si applica a quello di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi;
- la tassa si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;
- la tassa comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di 4 metri quadri, tutte le altre occupazioni pagano la Tassa in misura ordinaria, come in Tabella 1 del presente allegato.

Tabella 6 - Art. 26, comma 6

Occupazioni con Passi Carrabili di accesso a Distributori di carburante (non applicabili dal 1996)

Categoria delle strade			TARIFFA PER METRI QUADRI all'anno
1	Lit. mq.	12.900	
2	Lit. mq.	9.030	

Nota:

La tariffa base, sulla quale si calcola quella per questa fattispecie, è quella prevista per il Suolo Pubblico, di cui all'Art. 24, cm. 1 Regolamento (Art. 44, cm. 10, D.Lgs. 507/93).

Occupazioni con Distributori di Tabacchi

Tabella 7 - Art. 27

Tassa annuale	per ogni apparecchio
centro abitato	Lit. mq. 20.000
zona limitrofa	Lit. mq. 15.000
frazioni, sobborghi, zone periferiche	Lit. mq. 10.000

Occupazione permanente con cavi, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di Pubblici servizi,

Tabella 8 - Art. 28, comma 1, 2

Cavi ed impianti di erogazione di pubblici servizi

per ogni Kml o frazione	1° categoria	2° categoria
	315.000 *	220.500 *

(*) La tariffa è stata aumentata del 5% rispetto a quella applicata nel 1995 ai sensi dell'art. 3 comma 64 della Legge 28.12.1995 n. 549

Occupazioni temporanee ordinarie

Tabella 9 - Art. 30, comma 1, lett. a) e b)

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni Soprastanti e sottostanti il suolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	3.000	125	1.000	42
2	2.100	88	700	30

[(tariffa base giornaliera / 24) per ore di occupazione] per mq.

Tabella 10 - Art. 30, comma 2

Occupazioni temporanee soprastanti il suolo con tende (non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con tende Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	900	38
2	630	27

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime

[(tariffa base giornaliera / 24) per ore di occupazione] per mq.

Per le riduzioni si veda note a pagina 44 del presente allegato

Tabella 11 - Art. 31

Occupazioni temporanee in occasione di Fiere e Festeggiamenti

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni Soprastanti e sottostanti il suolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	3.000	125	1.000	42
2	2.100	88	700	30

[(tariffa base giornaliera / 24) per ore di occupazione] per mq.

Occupazioni temporanee soprastanti il suolo con tende in occasione di Fiere e Festeggiamenti
(non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni di Soprassuolo con tende Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	900	38
2	630	27

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime

[(tariffa base giornaliera / 24) per ore di occupazione] per mq.

Per le riduzioni si veda note a pagina 44 del presente allegato

Tabella 12 - Art. 32

Occupazioni temporanee effettuate in area di Mercato

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni Soprastanti e sottostanti il suolo Lit. mq.	
	6 ore	12 ore	6 ore	12 ore
1	750	1.500	252	504
2	528	1.056	180	360

[(tariffa base giornaliera / 24) per 6 ore di occupazione] per mq.

[(tariffa base giornaliera / 24) per 12 ore di occupazione] per mq.

Occupazioni temporanee di Soprassuolo con tende in area di Mercato
(non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con tende Lit. mq.	
	6 ore	12 ore
1	228	456
2	162	324

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime

[(tariffa base giornaliera / 24) per 6 ore di occupazione] per mq.

[(tariffa base giornaliera / 24) per 12 ore di occupazione] per mq.

Nota: vedi anche Art. 33 - tabella n. 14, Occupazioni effettuate da ambulanti, pubblici esercizi e produttori diretti - ed Art. 40 - Convenzioni - del Regolamento.

Per le riduzioni si veda note a pagina 44 del presente allegato

Occupazioni temporanee effettuate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi e Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Tabella 13 - Art. 33

Tabella 13 a)

Soggetti di cui all'Art. 33

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni Soprastanti e sottostanti il suolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	1.500	63	500	21
2	1.050	44	350	15

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Tabella 13 b)

Soggetto di cui all'Art. 33 che occupano il suolo soprastante con tende (non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con tende Lit. mq.		Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa v� determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime
	al giorno	all'ora	
1	450	19	
2	315	14	

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Tabella 13 c)

Medesime occupazioni in occasione di Fiere e Festeggiamenti

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni Soprastanti e sottostanti il suolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	1.500	63	500	21
2	1.050	44	350	15

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Medesime occupazioni con tende in occasione di Fiere e Festeggiamenti (non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con tende Lit. mq.		Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche gi� occupate, la tassa v� determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime
	al giorno	all'ora	
1	450	19	
2	315	14	

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Per le riduzioni si veda note a pagina 44 del presente allegato

Tabella 13 d)

Occupazioni effettuate da soggetti di cui all'Art. 33, in area di mercato

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni Soprastanti e sottostanti il suolo Lit. mq.	
	6 ore	12 ore	6 ore	12 ore
1	375	750	126	252
2	264	528	90	180

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per 6 ore di occupazione] per mq.

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per 12 ore di occupazione] per mq.

Occupazioni effettuate da soggetti di cui all'Art. 33 con tende in area di Mercato
(non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con tende Lit. mq.	
	6 ore	12 ore
1	114	228
2	81	162

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per 6 ore di occupazione] per mq.

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per 12 ore di occupazione] per mq.

Nota: vedi anche Art. 30, 31, 32 - tabelle n. 11, 12, 13, 14 per le Occupazioni non effettuate da ambulanti, pubblici esercizi e produttori diretti - ed Art. 40 - Convenzioni - del Regolamento.

Per le riduzioni si veda note a pagina 44 del presente allegato

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni Soprastanti il suolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	600	25	200	9
2	420	18	140	6

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante con tende

(non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con tende Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	180	8
2	126	6

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Per le riduzioni si veda note a pagina 44 del presente allegato

Tabella 15 - Art.36, comma 1

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici Servizi

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	1.500	63	500	21
2	1.050	44	350	15

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Occupazioni temporanee effettuate con tende presso cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici Servizi
(non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con tende Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	450	19
2	315	14

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Tabella 16 - Art. 37

Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dal Comune a parcheggio

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con autovetture Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	3.000	125
2	2.100	88

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Per le riduzioni si veda note a pagina 44 del presente allegato

Tabella 17 - Art. 38

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di Lavori Edili

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni Soprastanti e sottostanti il suolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	1.500	63	500	21
2	1.050	44	350	15

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Occupazioni realizzate con tende durante l'esercizio di Lavori Edili (non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con tende Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	450	19
2	315	14

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Tabella 18 - Art. 39

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive

categoria delle strade	occupazioni di suolo Lit. mq.		occupazioni Soprastanti e sottostanti il suolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	600	25	200	9
2	420	18	140	6

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Occupazioni effettuate con tende nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive (non applicabili dal 1996)

categoria delle strade	occupazioni soprastanti il suolo con tende Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	180	8
2	126	6

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) per ore di occupazione] per mq.

Per le riduzioni si veda note a pagina 44 del presente allegato

Tabella 19 - Art. 35

Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di Pubblici Servizi

1^ categoria				
fino a giorni	30	90	180	sup 180
Fino ad un Km. lineare	10.000	13.000	15.000	20.000
superiore ad un kml.	15.000	19.500	22.500	30.000

2^ categoria				
fino a giorni	30	90	180	sup 180
Fino ad un Km. lineare	7.000	9.100	10.500	14.000
superiore ad un kml.	10.500	13.650	15.750	21.000

RIDUZIONI

Sulle tariffe per le occupazioni temporanee, come avanti espresse, si applicano le seguenti riduzioni:

- per occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica la riduzione del (*) 20%
- per occupazioni di durata non inferiore ad un mese o aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione, con una riduzione del (**) 50%

Note: (*) - Art. 29 del Regolamento
 (**)- Art. 40 del Regolamento

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 14 IN DATA 22.02.1996

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 01.03.1996 SENZA
OPPOSIZIONI.

LA DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 22.03.1996 AI SENSI DI
LEGGE.

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 28.03.1996

**

TRASMESSO COPIA ALLA DIREZIONE CENTRALE MINISTERO DELLE FINANZE.

*Modificato con delibera C.C. N. 15 del
25.2.1998.*



ESTRATTO

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

L'anno millenovecentonovantotto..... addìventicinque..... del mese difebbraio.....
alle ore 20.15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessioneStraordinaria....., ed in seduta pubblica, di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

de RUGGIERO Nicola - Sindaco
BURZACCA Serenella
CORVAGLIA Giuseppe
DELLA BETTA Daniele
DROETTO Giorgio
GALLO Luigi
MANIGLIO Rocco
MARINARI Mauro
POLO Salvatore
SAPONE Stefano
TISCI Domenico

CARIGNANO Arnaldo
DEBILIO Giuseppe
DI PARDO Rosanna
FOTIA Rocco
LARDONE Valerio
MARIANO Cosimo
MEISTRO Pierpaolo
REGGIO Achille
STOCCO Luigi
VITALONI Massimo

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

CARIGNANO Arnaldo - DEBILIO Giuseppe - DI PARDO Rosanna - POLO Salvatore - REGGIO Achille e
SAPONE Stefano.

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe CORVAGLIA - Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Giuseppe GERACI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in
oggetto.

Alle ore 20.25 poiché risultano presenti in sala consiglieri in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Risultano assenti i consiglieri sigg.: CARIGNANO Arnaldo - DEBILIO Giuseppe (giustificato) - DI PARDO Rosanna (giustificata) - POLO Salvatore - REGGIO Achille e SAPONE Stefano (giustificato); pertanto i presenti sono n. 15.

Il Presidente richiama gli accordi intercorsi in sede di riunione dei capigruppo e propone di effettuare una discussione generale sui punti concernenti la manovra di bilancio.

Dato atto che le comunicazioni del Presidente, la relazione illustrativa del Sindaco, gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri in merito all'argomento in discussione, previo ascolto dell'incisione magnetica, sono trascritti in allegato all'originale del presente atto deliberativo.

Durante gli interventi entrano in sala i consiglieri: CARIGNANO Arnaldo (ore 20.41), REGGIO Achille (ore 20.48) e POLO Salvatore (ore 21.47); pertanto i consiglieri presenti al momento della votazione sono n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 5 maggio 1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 83 del 22.12.1994 e n. 14 del 22.02.1996, esecutive ai sensi di legge, con le quali rispettivamente vennero rideterminate le tariffe e adeguato il Regolamento alle nuove disposizioni di legge.

Visto l'art. 6 - quater, comma 4 della Legge 29.11.1997, che così recita: "I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione: a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico; b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa."

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà offerta dalla norma sopra richiamata e quindi di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende e simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, ma con decorrenza 1° gennaio 1998, avendo provveduto per il passato alla regolare applicazione del tributo de quo.

Rilevata inoltre l'opportunità di adeguare il regolamento della tassa di che trattasi.

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.02.1998 con verbale n. 9.

Visto l'art. 53 della Legge 8.6.1990 n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Visto:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero contrari, n. 2 astenuti (consiglieri: DROETTO Giorgio e STOCCO Luigi), su n. 18 consiglieri presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano -

DELIBERA

- di avvalersi della facoltà di cui all'art. 6 quater, comma 4, lett. a), della Legge 29.11.1997 n. 410 e quindi di stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, con decorrenza dal 1° gennaio 1998;
- di introdurre nel vigente Regolamento della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche le seguenti modifiche:
 - il comma 2. dell'art. 24 è abrogato;
 - all'art. 51, dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma 4-bis "A partire dall'anno 1998 non si applica la tassa sulle occupazioni permanenti con tende o simili, fisse o retrattili.";
 - la tabella n. 2 allegata al regolamento è abrogata.
- la presente deliberazione sarà trasmessa, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 37 del D.Lgs. n. 507/93;
- le modifiche regolamentari testè adottate diverranno esecutive, ai sensi dell'art. 74 del vigente Statuto, ad avvenuta ripubblicazione per 15 gg. Successivi all'esito favorevole della fase di controllo.

* * *

Del che si è redatto il presente verbale
In originali firmati

IL PRESIDENTE
F.to CORVAGLIA Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GERACI Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02 MAR. 1998

Rivalta di Torino, li 02 MAR. 1998



IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 17 APR. 1998

- a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 47, comma 2) Legge 142/90
- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
-
- b) in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33 Legge 127/97
Trasmessa con elenco n. 2 pervenuto al CO.RE.CO. in data 02 MAR. 1998
Elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data 02 MAR. 1998
- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 17, comma 40)
- per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 17, comma 40)
provv. n. del
-
- c) in quanto soggetta a controllo di legittimità limitato ad eventuale art. 17, comma 38 Legge n. 127/97.
Trasmessa con elenco n. pervenuto al CO.RE.CO. / DIFENSORE CIVICO
- confermata con delibera assembleare n. del
- per assenza vizi di legittimità come da comunicazione CO.RE.CO./DIFENSORE CIVICO
in data

Addi, 27 APR. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to GERACI dott. Giuseppe

La presente deliberazione *VIENE*
ripubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 gg. consecutivi
con decorrenza dal 24 MAR. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE